

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLIZIO, IANNUZZI, ALTERIO, CIMMINO, MASTRANZO, IVO RUSSO, ALESSI, CACCIA, CAROLI, CLEMENTE CARTA, DAL CASTELLO, D'AMATO, DIANA, DI GIUSEPPE, D'ONOFRIO, WILMO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, GARAVAGLIA, GELPI, LEONE, MANTI, MASTRANTUONO, MELELEO, MENGOLI, MENSORIO, NAPOLI, PAGANELLI, PAGANO, RANDAZZO, RAVAGLIOLI, RICCIUTI, SARTORIS, TASSONE, URSO, VARRIALE, ZOPPI

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

Presentata il 13 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 47 del 1985 ha esplicitato i suoi effetti ed ha determinato l'interruzione del dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Tuttavia, con l'introduzione della nuova normativa, si sono verificati inconvenienti che hanno dato luogo a controverse interpretazioni che hanno invaso i tribunali amministrativi regionali.

L'inerzia, poi, dei comuni, sulle domande di sanatoria ha determinato una situazione caotica ed ha aumentato il di-

sagio dei cittadini che non hanno ottenuto risposta alle richieste avanzate in tempo utile.

Né va sottaciuta la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 369 del 31 marzo 1988) per il suo contenuto e per i riferimenti ai profili di cui al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Con la legge n. 47 del 1985 il legislatore ha posto un limite al dilagare dell'abusivismo, ma non ha potuto ovviare al-

l'inconveniente, sempre presente e fonte di gravi preoccupazioni, dell'indifferenza dei pubblici poteri rispetto alle legittime richieste avanzate dai cittadini.

In particolare le situazioni prodotte nel periodo di riferimento dal 1° ottobre 1983 in poi hanno determinato disparità di trattamento e confusione applicativa che devono trovare soluzione appropriata in una nuova normazione.

Le indagini recenti ed i dati in possesso dei Ministeri competenti confermano la regressione del fenomeno dell'abusivismo e tratteggiano la tipologia degli abusi riscontrati, che riguardano, per l'80 per cento: sopraelevazioni; ampliamenti; cambi di destinazione d'uso; ristrutturazioni ed opere di manutenzione straordinaria; opere non qualificabili in termini di superficie e volumi; opere non residenziali ed accessorie.

Attesa la problematicità della questione sul tappeto, diventa utile procedere

a precisazioni, esplicitando il concetto di ultimazione dei lavori, la tipologia delle opere ammesse al condono, il concetto di oblazione che estingue il reato e che è riferibile ai fatti commessi anche dopo l'entrata in vigore della legge.

Per risolvere i dubbi interpretativi e per determinare chiarezza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, si reputa improcrastinabile una modifica della legge n. 47 del 1985 individuando anche norme più rigorose nella strumentazione di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

Altro aspetto di estrema importanza che va chiarito è il rapporto tra la citata legge n. 47 del 1985 e il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, quando si stabilisce che non sono perseguibili, in qualunque sede, coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si applica altresì alle opere ultimate entro la data del 16 marzo 1985. In tali casi la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria può essere presentata al comune competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli importi delle oblazioni di cui alla tabella allegata alla citata legge n. 47 del 1985 sono applicati in misura doppia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, ivi compresi quelli ubicati negli ambiti di cui all'articolo 82, commi quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni integrano l'attuazione di quanto previsto al primo comma dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, tenendo presente che le varianti di recupero di cui al citato articolo 29 della legge n. 47 del 1985 devono ricomprendere le parti di territorio comunale con insediamenti abusivi esistenti al 16 marzo 1985.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente possono formare comunque oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici, al fine del loro recupero urbanistico, ai sensi dell'articolo 29, commi secondo e terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

5. Entro sei mesi dall'adozione della variante di recupero di cui al comma 4, i

comuni sono tenuti ad adottare la variante generale del piano regolatore. Decorso inutilmente tale termine, la regione provvede in via sostitutiva, nominando un apposito commissario *ad acta*.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle disposizioni del primo comma, si intendono ultimati gli edifici, a qualunque uso siano destinati, nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere realizzate negli edifici già esistenti, quelle che siano state completate funzionalmente ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Per gli edifici ed altre opere di cui all'articolo 31 la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di cui al primo comma del presente articolo possono essere presentate entro centoventi giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo procedimento giurisdizionale, ove la scadenza di tale termine sia successiva al 16 marzo 1985 ».

ART. 4.

1. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima maggiorazione del 10 per cento

in ragione di anno si applica per il conguaglio di cui al quindicesimo comma, e per ogni altro caso di ritardato versamento delle singole rate dell'oblazione ».

ART. 5.

1. Le domande di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo modificato dalla presente legge, possono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986, e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986.

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« L'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 35 sospende il procedimento penale. La presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 31, accompagnata dalla medesima attestazione, sospende il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative ».

ART. 7.

1. Il sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario o l'acquirente può presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dal relativo provvedimento di aggiudicazione o dal trasferimento ereditario ».

ART. 8.

1. All'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le norme di cui al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma si applicano agli edifici non contemplati dall'articolo 17 ».

ART. 9.

1. Ferma restando l'estinzione del reato nel caso previsto dall'articolo 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e salvo quanto previsto dagli articoli 17, 22 e 40 della citata legge n. 47 del 1985, non sono perseguibili in qualunque sede coloro che, entro il termine assegnato dal comune, che non può comunque essere superiore a centoventi giorni:

a) eliminino o demoliscano le opere abusive eseguite prima del termine fissato dal comune, o comunque le uniformino ai progetti approvati;

b) presentino al sindaco una domanda di concessione o di autorizzazione edilizia per la realizzazione di interventi che consentano di uniformare le opere eseguite prima del termine di cui alla lettera a) alle previsioni e prescrizioni urbanistico-edilizie applicabili, eseguendo i relativi lavori entro i termini a tal fine imposti dalla relativa concessione o autorizzazione edilizia.

2. Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che, avendo eseguito opere abusive dopo il 31 dicembre 1990, le abbiano eliminate, demolite o comunque uniformate ai progetti approvati prima di aver ricevuto la contestazione dell'abuso da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria, ovvero abbiano provveduto a demolirle nei termini indicati dall'autorità competente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso di immobili

vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, ivi compresi quelli ubicati negli ambiti di cui all'articolo 82, commi quinto, sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

ART. 10.

1. I comuni devono adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita disciplina dei procedimenti in materia di rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie, in conformità di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.